



Comune di Nardò
(Provincia di Lecce)

Regolamento per la disciplina della TARI (TASSA SUI RIFIUTI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 101 del 25/09/2014**

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Soggetto attivo</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 17 -</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 18 -</i>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 19 -</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 20 -</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 21 -</i>	<i>Riduzione per zone non servite</i>
<i>Art. 22 -</i>	<i>Riduzioni per le utenze domestiche</i>
<i>Art. 23 -</i>	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 24 -</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>
<i>Art. 25 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>
<i>Art. 26 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>
<i>Art. 27 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 28 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 29 -</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 30 -</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>
<i>Art.31 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 32 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>

Art. 36 -	<i>Importi minimi</i>
Art. 37 -	<i>Rateizzazioni</i>
Art. 38 -	<i>Agevolazioni particolari per le utenze domestiche</i>
Art. 39 -	<i>Contenzioso</i>
Art. 40 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>
Art. 41 -	<i>Norma di rinvio</i>
Art. 42 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TARI (Tassa sui rifiuti) diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel regolamento per lo svolgimento del servizio rifiuti adottato da questo Ente nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo e suppellettili oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici a rete, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, intendendosi tali quelli dotati di servizi pubblici a rete o di arredamento. In ogni caso, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, con annessi box, cantine, garage, depositi e seminterrati; sono considerate utenze domestiche altresì i fabbricati adibiti a Bed and Breakfast censiti in categoria catastale A. Sono utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree scoperte operative (aree per tavolini bar, ristoranti, pizzerie, aree per esposizione e/o deposito merce, ecc.) soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a mq. 150.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo della TARI il Comune di Nardò per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
3. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale vigente.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. In occasione di sagre, feste e ricorrenze in cui esistono attività commerciali sul suolo pubblico, concerti e manifestazioni di qualunque carattere, il soggetto passivo è ogni persona fisica e/o giuridica partecipante, titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali, anche solo predisposti all'uso, a prescindere dall'effettivo utilizzo.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo. La TARI è dovuta invece per le aree scoperte adibite ad atri, pergolati annessi a bar, ristoranti, pizzerie, aree aperte di discoteche e/o piste da ballo, gradinate impianti sportivi, stabilimenti balneari, ecc.

ART. 7

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) le unità immobiliari che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, cioè che siano congiuntamente prive di mobili, suppellettili, contratti di fornitura dei servizi pubblici a rete e di residenza anagrafica;
 - b) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio i locali stabilmente muniti di attrezzature quali il locale caldaia, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche, silos e simili ove non si abbia di regola presenza umana;
 - c) i locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti al tributo, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, uffici etc.;
 - d) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - e) aree scoperte non operative e quindi non attrezzate, pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - f) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i requisiti nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 8

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e della TIA, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. In occasione di sagre, feste e ricorrenze in cui esistono attività commerciali sul suolo pubblico, concerti e manifestazioni di qualunque carattere, la tariffa applicata ad ogni singolo operatore, calcolata come stabilito dall'art.27, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata.

ART. 9
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI
SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di riduzione, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Officine meccaniche riparazione auto, moto, macchine agricole e gommisti	25%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie, marmorie	25%
Officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche	25%
Tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie, lavanderie	10%
Laboratori fotografici e eliografici	10%
Macellerie	25%
Pescherie	25%
Studi medici e centri di estetica	10%
Attività nelle quali sono presenti superfici adibite alla produzione di oli vegetali esausti (limitatamente alla sala cottura)	5%
Ospedali e Distretti socio sanitari	20%
Case di cura e Poliambulatori	20%

3. Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
4. Per fruire della riduzione prevista dal comma 2, gli interessati devono presentare la seguente documentazione:
 - a) Copia del contratto con la ditta specializzata alla raccolta dei rifiuti speciali non assimilati regolarmente autorizzata;
 - b) Copia delle fatture dell'ultimo anno solare o dal momento dell'inizio attività se inferiore;
 - c) Copia dei registri di carico e scarico;
 - d) Attestazione da parte della Ditta autorizzata che dimostri di aver avviato al recupero o smaltimento i rifiuti ritirati con l'indicazione dei relativi codici CER.

Tale documentazione deve essere rinnovata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le utenze non domestiche potranno beneficiare della suddetta riduzione a partire dall'anno successivo alla presentazione della documentazione anche nel caso in cui le condizioni sussistevano in anni precedenti. Per le attività sopraccitate, nonché per eventuali attività non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o non, l'utenza interessata potrà presentare istanza di riduzione del calcolo della superficie.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono *in via esclusiva* rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale *in via esclusiva*, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed *esclusivamente* collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini *esclusivamente* impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione *esclusiva* di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
6. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 10

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa che ha effettuato l'attività di riciclo.
3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'art. 183, lettera u), D.Lgs. 152/2006, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
4. La riduzione sopra descritta non potrà essere superiore al 60% della parte variabile della tariffa ed è calcolata mediante rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione di imballaggi ed i rifiuti recuperabili conferiti al servizio pubblico) avviati al riciclo e la quantità di rifiuti determinata, moltiplicando la superficie imponibile TARI dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente di cui alla tabella 4a -allegato 1 - del D.P.R. 158/99.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, tramite apposita istanza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la documentazione attestante la quantità, destinazione e tipologia di materiale avviato al recupero (codice CER). La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 14. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena

indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 13 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

6. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 14 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine del 28 febbraio. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia.

2. Il piano finanziario comprende:
a. il programma degli investimenti necessari;
b. il piano finanziario degli investimenti;

- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 15

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività di seguito indicate:

- Und1 – Attività quali Musei, Biblioteche, Scuole, Università, Associazioni, Luoghi di Culto, Auditorium, Centri Sociali, asili nido, ludoteche, et..
- Und2 – Cinematografi, Teatri, Multisala. Sala Convegni et..
- Und3 – Autorimesse, parcheggi, depositi, magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Und4 – Campeggi, distributori carburanti, aree autogrill, impianti sportivi; Parchi ed aree attrezzate (anche privati) aperti al pubblico; Area portuale inclusi ormeggi delle imbarcazioni, area aeroportuale, ferroviaria; Aree autogrill frequentate da viaggiatori, operatori, utenza et..
- Und5 – Stabilimenti Balneari.
- Und6 – Esposizioni, Autosaloni, Negozi di mobili.
- Und7 – Alberghi, hotel, residence, multiproprietà, agriturismo e affittacamere, con ristoranti e/o locali per somministrazione alimenti e bevande.
- Und8 - Alberghi, hotel, residence, multiproprietà, agriturismo e affittacamere, senza ristoranti e/o locali per somministrazione alimenti e bevande.
- Und9 – Case di cura e riposo, Caserme, Seminari, Centri di prima accoglienza e Comunità terapeutiche, case famiglia.
- Und10 – Ospedali.
- Und11 – Uffici, agenzie, studi professionali, palestre, centri di estetica, copisterie, istituti di ricerca, centri direzionali, centri elaborazione dati, laboratori medici.
- Und12 – Banche e Istituti di credito, Finanziarie, Tribunali.
- Und13 – Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e vendita di altri beni durevoli, casalinghi, articoli sportivi e similari, centri commerciali beni non alimentari, onoranze funebri.
- Und14 – Edicole, farmacie tabaccaio, plurilicenze, fotografi.
- Und15 – Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oggettistica e complementi di arredo.
- Und16 – Banche di mercato beni durevoli, aree di mercato per beni durevoli, elementi di arredo, casalinghi et..
- Und17 – Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, sartorie, lavanderie, tintorie et..
- Und18 – Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, arredatore-decoratore, lavorazione cartapesta, ferro battuto, lavorazione vetro artistico, decorazione oggettistica, tipografie et..

- Und19 – Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista, officina motori marini, officina motocicli e cicli, allestitori telai e motori, autolavaggio.
- Und20 – Attività industriali con capannoni di produzione nei vari settori (alimentare, caseifici, conserviero, trasformazioni alimenti e ciclo del freddo, manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, et., beni di consumo, imballaggi, beni durevoli, impiantistica, materie prime, strutture e carpenterie, marmorie, trasformazione ed assemblaggio inerti, computer, energetico, telecomunicazioni, idraulico, et.), aziende agricole.
- Und21 – Attività artigianali di beni specifici nei vari settori (alimentare, caseificio, conserviero, trasformazione e commercializzazione alimenti e prodotto alimentari, ciclo del freddo, manifatturiero abbigliamento, scarpe, calze, borse, et., beni di consumo, imballaggi, beni durevoli, impiantistica, strutture e carpenterie, marmorie, trasformazione ed assemblaggio inerti, computer et.), aziende agricole.
- Und22 – ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, self-service, locali per somministrazione alimenti e bevande.
- Und23 – Mense, birrerie, hamburgerie, mense aziendali, ospedaliere, caserme et., sagre con somministrazione alimenti e bevande, catering per eventi, banqueting, locali con somministrazione alimenti e bevande solo d’asporto.
- Und24 – Bar, caffè, pasticceria, gelateria, creperia, brasserie, enoteca, sala da tè, bar aziendali, o interni a strutture appartenenti ad altre categorie Und;
- Und25 – Supermercato, pane e paste, forno con vendita al dettaglio, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Und26 – Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Und27 – Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, vivai (solo area vendita e lavorazione prodotto).
- Und28 – Ipermercati di generi misti.
- Und29 – Banchi di mercato generi alimentari.
- Und30 – Discoteche, night clubs, disco-pubs, aree per concerti, feste et..

2. In caso di utenza non precisamente definita nel presente articolo si applica il principio dell’assimilabilità dell’attività alla categoria di utenza maggiormente rispondente.

3. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività di cui sopra può essere effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata, è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi di dubbia individuazione dell’attività esercitata si deve far riferimento all’attività principale, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all’attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche – Ud - è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 17

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche (Ud0) condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche (Ud1) individuate come seconde abitazioni, o ad uso stagionale, saltuario, discontinuo, condotte da soggetti residenti e non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume, come numero degli occupanti, il numero di componenti pari a tre abitanti per famiglia.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito ubicati in indirizzi diversi dall'abitazione, che non siano pertinenza, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. In alternativa il nucleo familiare aggiuntivo può dare origine ad un'altra utenza.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, è quello risultante alla data di inizio elaborazione ruolo per l'emissione degli avvisi di pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche adibite a Bed and Breakfast è quello riferito al numero di posti letto risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, oltre ai componenti il nucleo familiare se ivi residenti.

ART. 18

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche – Und - è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 29.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

ART. 20 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere adeguatamente documentate e riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.

ART. 21 RIDUZIONE PER ZONE NON SERVITE

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e assimilati negli appositi contenitori o punti di raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% qualora la distanza tra il punto utenza, così come definito all'allegato *distanze massime contenitori punto utenza* al Regolamento Comunale Servizi Gestione Rifiuti vigente, e il cassonetto sia superiore a metri 200.

2. Se il punto utenza di cui al comma precedente coincide con una zona in cui è attivo il nuovo servizio porta a porta, la Tari è ridotta in misura del 60% qualora la distanza tra l'accesso dell'utenza alla strada pubblica e il più vicino punto di conferimento dei rifiuti sia superiore a 800 metri.

3. Le circostanze della zona non servita devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.
4. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale non rientranti nelle ipotesi dei commi 1 e 2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è *ridotta* nella seguente ipotesi:
 - Abitazioni occupate da cittadini italiani residenti all'estero iscritti ai registri AIRE del Comune: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 23

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato in relazione ad una quota dei proventi derivanti dal recupero dei rifiuti.

ART. 24

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 25
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è *ridotto* per le seguenti fattispecie:
2. Limitatamente al periodo 01/01/2013 – 31/12/2015, la tariffa del tributo delle attività commerciali e artigianali, nonché le associazioni, agenzie e studi professionali, con sede ed ingresso principale all'interno del borgo antico è ridotta del 50%, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 19/09/2012.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 sono *esenti* dal tributo le seguenti fattispecie:
 - locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose; sono invece soggetti a tariffa tutti i locali ad essi accessori;
 - gli uffici e gli immobili comunali non concessi in uso, a qualsiasi titolo, a terzi.

ART. 26
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dal presente Regolamento non sono in nessun caso cumulabili tra di loro, prevedendo, qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, quella più favorevole al contribuente.

ART. 27
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero. Si tratta delle occupazioni effettuate in occasione di mercati settimanali, fiere, circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, luna park, concerti, ecc.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % e comunque con un importo minimo di euro cinque (5,00) (es. Tariffa Euro 2,30 importo da pagare 5,00 euro; tariffa euro 12,00 importo da pagare 12,00 euro).
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 28
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241. Il Comune può altresì mettere a disposizione apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, i riferimenti normativo-regolamentari delle tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Salvo diversa disposizione da deliberare in occasione dell'approvazione delle tariffe della TARI, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00 salvo somme dovute per tributo giornaliero. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare anche in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora al tasso legale vigente.

ART. 30 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi della TARI presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune, o ad altri soggetti affidatari del supporto al servizio tributi, la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato dal comma 1, fatta eccezione per la dichiarazione di cessazione che, ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, deve essere presentata il giorno in cui termina il possesso o la detenzione e comunque entro 30 giorni. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o posta elettronica o PEC.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero dei componenti lo stato di famiglia risultante agli atti anagrafici del Comune;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione della superficie dell'eventuale area scoperta operativa (aree per tavolini bar, ristoranti, pizzerie, aree per esposizione e/o deposito merce, ecc.);
- f. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

g. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro 30 giorni il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione o subentro entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU o della TIA eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 31 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 32 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge

ART. 33 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno sette giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei dati catastali;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo e può riguardare congiuntamente più annualità.
7. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o eventualmente con altre forme previste dall'art. 29.
8. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
9. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L. 147/2013, il Comune può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la *gestione* dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

ART. 34

SANZIONI ED INTERESSI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 695 della L. n. 147/2013, in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 471/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, se applicabili, è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamento tardivo ma spontaneo, effettuato oltre il tempo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs.n. 472/97, le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. In particolare, ai sensi del comma 696 della L. 147/2013, per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; ai sensi del comma 697, in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro; ai sensi del comma 698, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 lett. a), si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
4. La sanzione è ridotta al 10%, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di cui all'art. 30 del presente regolamento.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 35

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 34, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 36

IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a euro

12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

2. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00, fatte salve le somme dovute per tributo giornaliero. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

ART. 37 RATEIZZAZIONI

1. Per le somme dovute, sia in base ad avvisi di pagamento che a seguito di provvedimenti di accertamento, il funzionario responsabile del tributo può concedere la rateizzazione delle somme nel caso in cui il soggetto passivo versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria che non consente di effettuare il pagamento delle somme richieste in unica soluzione. Il soggetto interessato dovrà inoltrare al Servizio Tributi del comune specifica e motivata domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc.);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.

2. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) relativa all'ultimo anno d'imposta utile e copia di ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. Le utenze non domestiche dovranno presentare copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o bilancio approvato.

4. La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- fino a € 599,99 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da € 600,00 a 2.999,99 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 3.000,00 a 9.999,99 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- da € 10.000,00 a 49.999,99 fino ad un massimo di 18 rate mensili;
- da € 50.000,00 a 149.999,99 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- oltre € 150.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili.

5. Se l'importo oggetto di rateizzazione è superiore ad €. 10.000,00, al contribuente è richiesta idonea garanzia sottoforma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

6. In ogni momento il debito potrà essere estinto in un'unica soluzione.

7. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo.

8. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione fino al giorno di effettivo pagamento. Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e dovrà provvedere al pagamento immediato del debito con l'applicazione dei relativi interessi. Il mancato pagamento comporterà l'emissione dei relativi provvedimenti sanzionatori.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda allo specifico regolamento comunale per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria.

ART. 38 AGEVOLAZIONI PARTICOLARI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può concedere ai soggetti che versino in situazione di grave disagio sociale ed economico lo sgravio del pagamento totale o parziale del tributo. Tali soggetti sono le persone sole o riunite in nucleo familiare, nulla tenenti e in condizione di accertato grave disagio economico, quali ad esempio le persone assistite in modo permanente dal Comune e comunque con reddito non superiore al minimo vitale. La richiesta deve essere inoltrata agli uffici dei Servizi Sociali del Comune i quali dovranno relazionare al Servizio Tributi sulle condizioni sociali ed economiche del richiedente.

ART. 39 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 40 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 41 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento è soppressa l'applicazione della TIA, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.